

NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
ORGANICO DELLA FONDAZIONE
ORESTE SALOMONE

ART. 1

Gli Ufficiali Ammcom. provenienti dai disciolti Corpi di Amministrazione e Commissariato (ruoli Commissariato e Sussistenza), in servizio permanente, che volontariamente acconsentano, versano a favore della Fondazione:

- a) all'atto della nomina a Ufficiale in servizio permanente, un contributo, per una volta tanto, in titoli di Stato o in contanti, non inferiore a L. 30.000 (trentamila);
- b) durante il servizio, i contributi mensili in appresso specificati, a secondo del grado rivestito:

S.P o Ufficiali richiamati o trattenuti dal S.P.

- Maggiore Generale e Tenente Generale..... L. 4.000
- Brigadier Generale..... L. 3.000
- Colonnello.....L. 2.500
- Ten. Col. e Magg. L. 2.000
- Capitano..... L. 1.500
- Subalterno..... L. 1.000

Ufficiali in congedo provenienti dal S.P.

- Generale..... L. 2.000
- Colonnello..... L. 1.500
- Ten. Col. e Magg. L. 1.000
- Capitano..... L. 1.000
- Subalterno..... L. 1.000

I contributi di cui lettera a), versati dagli Ufficiali in servizio permanente, sono assegnati in aumento al patrimonio della Fondazione; tutti gli altri sono destinati al fondo disponibile, e ciò in conformità ai desideri espressi dagli Ufficiali stessi ed in aderenza all'art. 7 dello statuto.

La misura dei contributi mensili versati dagli Ufficiali in congedo, è riferita al grado da essi rivestito o al trattamento economico loro riconosciuto all'atto del collocamento nella posizione di "ausiliaria" o di "riserva".

ART. 2.

L'importo dei contributi di cui all'articolo precedente sarà, direttamente dai Corpi, accreditato, alla fine di ciascun trimestre, sul conto corrente postale n. 29947009 intestato alla fondazione.

ART. 3.

Le borse di studio possono essere concesse:

- a) agli orfani e ai figli degli ufficiali Ammcom. Del servizio permanente o provenienti da detta categoria.
Sarà data la preferenza a coloro i cui genitori siano al corrente - o lo furono fino all'atto del decesso - con il pagamento dei contributi di cui al precedente art. 1;
- b) agli Ufficiali Ammcom. in s.p. che conseguono una laurea (esclusa quella in Scienze Strategiche) con una

votazione minima di 100/110. Sarà data la preferenza agli Ufficiali che abbiano riportato un maggior punteggio finale di laurea e che siano al corrente con il pagamento dei contributi di cui all'art.1 - lettera b).

ART. 4.

Annualmente sarà bandito un concorso per l'assegnazione di borse di studio, il cui ammontare complessivo sarà contenuto nella somma disponibile, ripartita secondo le modalità dell'art. 8 - lettera a) dello Statuto.

L'importo di ciascuna borsa di studio sarà stabilito in funzione delle disponibilità, nelle seguenti misure orientative:

- L. 200.000 per studenti diplomati;
- L. 200.000 per allievi accademia militare di Modena;
- L. 250.000 per Ufficiali frequentatori della Scuola di Applicazione di Torino;
- L. 250.000 per studenti universitari;
- L. 400.000 per Ufficiali che abbiano conseguito una laurea;
- L. 300.00 per figli di Ufficiali che si laureano con un punteggio di almeno 102/110.

ART. 5.

Ove la disponibilità dei fondi non consentisse l'elargizione delle borse di studio a tutti i richiedenti ritenuti meritevoli, si seguiranno i criteri dell'articolo seguente.

Per meritevoli devono intendersi i giovani che abbiano riportato almeno una valutazione non inferiore a: 48/60 nell'esame di maturità/diploma di scuola media superiore; 25/30 per le annualità dei corsi universitari; 22/30 per le annualità dei corsi presso l'Accademia Militare e la Scuola di Applicazione; 102/110 nel voto di laurea per i figli degli Ufficiali che abbiano conseguito il titolo.

Per gli Ufficiali che abbiano conseguito una laurea, valgono le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.

ART. 6.

Salvo quanto disposto dall' art.3, lettera a) il Consiglio, nella concessione delle borse di studio, terrà conto del profitto che i richiedenti dimostrino di ritrarre dagli studi e, a parità di condizione, darà la precedenza agli orfani ed a coloro che sono prossimi a conseguire una laurea.

Qualora lo consenta la residua disponibilità della somma accantonata per elargizioni di sovvenzioni, il Consiglio potrà deliberare di assegnare, a tale titolo dei premi di studio con carattere di priorità, sia ai concorrenti che, ancorché meritevoli, non siano entrati in graduatoria, sia ai beneficiari delle borse di studio di cui all' art.3 e i seguenti delle Norme di Attuazione. L'ammontare di tali premi non potrà, ovviamente, essere superiore a quello stabilito nell'art. 4 per le borse di studio.

ART. 7.

Ogni concessione di borse di studio viene sempre riferita all'anno scolastico in corso, considerandolo iniziato al 1° Ottobre.

ART. 8.

Le sovvenzioni possono essere concesse agli Ufficiali del s.p. o provenienti da detta categoria, nonché alle famiglie o ai superstiti degli Ufficiali medesimi.

Sarà data la preferenza massima agli Ufficiali che siano al corrente con il pagamento dei contributi di cui al precedente art. 1 e alle famiglie o superstiti degli Ufficiali che, all'atto del decesso, erano al corrente con il pagamento dei contributi medesimi.

ART. 9.

L'ammontare di ciascuna sovvenzione di cui al precedente art. 8 sarà determinato in relazione alla causa che si invoca per la concessione: non potrà, però, essere superiore a L. 1.000.000.

Tuttavia, in circostanze di particolare gravità, sempre che le disponibilità di cui alla lettera b) dell'art. 8 dello Statuto lo consentano e fermo restando che devono avere preminenza assoluta le sovvenzioni di cui al successivo art. 11, il Consiglio di Amministrazione può decidere che l'ammontare della sovvenzione sia elevato fino a un massimo di L. 2.000.000.

In casi di eventi eccezionali a seguito dei quali Ufficiali Ammcom. subiscano "in attività di servizio" grave stato di disagio, gravi menomazioni fisiche e/o psichiche o la morte, il Presidente della Fondazione, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 11 può disporre

l'intervento immediato a favore degli ufficiali stessi o dei superstiti anche in misura diversa da quella stabilita dal precedente comma in relazione alla gravità dei casi e comunque entro il limite massimo di L. 3.000.000. La sovvenzione dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio della successiva sanzione.

ART. 10.

Nella concessione delle sovvenzioni a vantaggio degli Ufficiali o della Famiglie e dei superstiti, il Consiglio seguirà i seguenti criteri preferenziali:

- a) morte di qualche componente della famiglia (moglie, figli, genitori), tenendo conto delle condizioni economiche del richiedente;
- b) malattie gravi debitamente comprovate, che abbiano portato dissesto economico nella famiglia;
- c) gravi circostanze, debitamente comprovate, che abbiano determinato danni materiali o spese non adeguate alle possibilità economiche familiari.

Ogni richiesta di sovvenzione eccezionale, di cui art. 8 delle Norme, inoltrata dagli Ufficiali Ammcom. o dalle famiglie superstiti, dovrà essere accompagnata da un certificato reddituale.

Salvo casi di particolare gravità, agli Ufficiali o alle famiglie e superstiti che abbiano ottenuto una sovvenzione, non potrà essere concessa una seconda se non siano trascorsi almeno due anni dall'ultima elargizione.

A tal fine, non vengono considerate le elargizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

ART. 11.

In caso di morte di un Ufficiale Ammcom. del servizio permanente o proveniente da detta categoria, ai superstiti potrà essere corrisposta una sovvenzione fino ad un massimo di L. 2.000.000 aumentata di tante quote supplementari di L. 100.000 quanti sono i figli a carico.

Qualora l'Ufficiale non abbia versato i contributi di cui precedente art. 1 da 24 mesi, il Consiglio ha facoltà di erogare ai superstiti soltanto una sovvenzione non superiore a L.300.000, aumentata di tante quote supplementari di L. 50.000 quanti sono i figli a carico.

Nel concedere la sovvenzione di cui al precedente comma, il Consiglio terrà conto del periodo di morosità nel senso di corrispondere una somma maggiore a coloro la cui morosità perduri da minore tempo.

L'ufficiale non in regola con i pagamenti da oltre 24 mesi non ha possibilità di ripristinare i pagamenti stessi con il versamento delle mensilità arretrate.

(1) Il Consiglio di Amministrazione con deliberato n. 107 del 26.02.2009 ha deciso, all'unanimità, di aumentare l'importo delle sovvenzioni da € 1.035,00 a € 1.500,00 per adeguarlo alle attuali esigenze del costo della vita.

ART. 12

Per superstiti dell'Ufficiale si debbono intendere, in ordine di precedenza:

- a) la vedova, purché non separata dal marito con sentenza di separazione per di lei colpa ovvero, se vi sia stata la separazione, ne siano cessati gli effetti prima della morte dell'Ufficiale;
- b) i figli legittimi, o naturali se riconosciuti;
- c) gli eventuali altri congiunti o altre persone, espressamente designate dall'Ufficiale alla Presidenza della Fondazione, che dimostrino di avere concorso alle spese di cure, durante la malattia che trasse a morte l'Ufficiale, o funerarie.

ART. 13.

Quando la sovvenzione di cui all'art. 11 venga corrisposta ai figli, sarà egualmente aumentata di tante quote supplementari di L.100.000 o L. 50.000 quanti sono i figli a carico meno uno.

ART. 14.

Per la concessione delle sovvenzioni di cui al precedente art. 8, il Consiglio potrà richiedere il parere dell' Ufficiale Ammcom. più elevato in grado che rivesta un incarico istituzionale nella circoscrizione territoriale ove presta servizio o risiede l'Ufficiale o la famiglia o i superstiti da beneficiare.

ART. 15.

Il Consiglio, tenuto conto delle disponibilità dei fondi, si riserva la facoltà di variare la misura delle somme da concedere ai sensi dei precedenti articoli 4, 9, 11, 13.

ART.16.

Il bilancio dell'Ente si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Con la chiusura del bilancio saranno assegnate:

- a) in aumento del patrimonio della Fondazione, oltre ai contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, tutte le somme ed aliquote di cui alla lettera a) dell'art. 7 dello Statuto;
- b) al fondo disponibile, tutte le somme riscosse per interessi, decurtate dall'aliquota che, secondo la lettera a), deve essere assegnata al patrimonio e tutti gli altri contributi mensili di cui allo stesso articolo 1 - lettera b) .

ART. 17

La somma che alla chiusura del bilancio rimane annualmente assegnata al fondo disponibile secondo le disposizioni del precedente articolo, dedotte le spese per cancelleria, postali, telegrafiche e varie di gestione, debitamente autorizzate al Consiglio e regolarmente

documentate e le spese per imposte e tasse, va impegnata nel modo seguente:

- a) un decimo: per le borse di studio a favore delle persone indicate nel precedente art. 3;
- b) nove decimi: per le sovvenzioni a favore degli Ufficiali e delle famiglie o superstiti dei suddetti ufficiali di cui ai precedenti articoli 8 e 11.

ART. 18.

Qualora nell' anno non si impiegano tutte le disponibilità, le somme residue saranno così ripartite:

- a) ad aumento di patrimonio:
 - le somme residue da " borse di studio", per intero;
 - le somme residue da "sovvenzioni", in misura variabile dalla metà ad un terzo, a seconda delle necessità previste ed a giudizio del Consiglio di Amministrazione;
- b) in aggiunta al fondo disponibile assegnato per il nuovo esercizio:
 - le somme residue da "sovvenzioni", decurtate dall' aliquota che, a senso della precedente lettera a), il Consiglio di Amministrazione avrà stabilito di destinare ad aumento del patrimonio.

ART.19.

L'Ufficiale Ammcom. Capo del Dipartimento di Amministrazione e Commissariato, nella sua qualità di

Presidente del Consiglio, ogni tre anni, proporrà al Ministero la sostituzione dell'Ufficiale Ammcom. delle categorie in congedo che vi fa parte, e ciò allo scopo di ottenere, anche tra gli Ufficiali delle categorie suddette, una opportuna rotazione.

ART. 20.

E' abrogata ogni e qualsiasi altra disposizione che contrasti con le presenti norme.

AGGIORNAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE E QUOTE MENSILI IN RELAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA LIRA ITALIANA CON L'EURO

GRADO	QUOTA DI ISCRIZIONE	QUOTA MENSILE
Ten. Gen./Magg. Gen.	€ 54,23	€ 2,07
Brig. Gen.	€ 41,32	€ 1,55
Colonnello	€ 33,57	€ 1,29
Ten. Col./Maggiore	€ 25,82	€ 1,03
Capitano	€ 20,66	€ 0,77
Tenente/S. Tenente	€ 15,49	€ 0,55